



COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2026

INDICE

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 - Entrata in vigore.....	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	6
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
Articolo 4 - Importi dovuti	7
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione.....	8
Articolo 6 - Diniego della definizione.....	9
Articolo 7 - Sospensione del processo	9
Articolo 8 - Entrata in vigore.....	9
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	9
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	10
Articolo 3 - Conciliazione agevolata.....	10
Articolo 4 - Entrata in vigore.....	111
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	122
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	122
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	122
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	133
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	144
Articolo 5 - Entrata in vigore.....	144

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024² possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2024.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti³.

6. Il Comune (*o l'affidatario*), su istanza del debitore da presentarsi entro il 31/10/2026 comunica (*eventualmente, anche attraverso l'affidatario*), nei successivi trenta giorni dal

¹ Lo schema proposto riguarda tutte le entrate comunali, ma il Comune può limitare l'applicazione ad un solo tributo (ad esempio solo per Tarsu, Tares e Tari) o ad una sola entrata patrimoniale (ad esempio solo per le contravvenzioni al Codice della strada), o solo ad alcune delle due categorie. Inoltre, la definizione si riferisce ai crediti **da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva**.

² Oppure emessi fino al 31 dicembre 2023, al fine di includere eventuali debiti ancora non prescritti relativi al periodo ante 2000. Il periodo temporale di riferimento è il medesimo previsto per la cd *rottamazione-quinquies* delle entrate erariali dall'art. 1, comma 82, legge n. 199 del 2025

³ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata⁴.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (*o concessionario*) mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune (*o il concessionario*) entro il 28/02/2027 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/03/2027;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/03/2027 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 10 di ciascun mese / trimestre solare a decorrere dal 2026⁵;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune (*o il concessionario*) indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti

⁴ Lo schema di regolamento considera l'esistenza di un solo centro di riferimento per tutte le fattispecie oggetto di definizione agevolata (il Comune, o un affidatario). I riferimenti dovranno essere aggiornati nel caso in cui ci siano diversi centri di responsabilità preposti alla fornitura delle informazioni e alla ricezione delle richieste.

⁵ In alternativa, si ritiene possibile applicare le modalità di rateazione ordinaria già regolamentata dal Comune, oppure, in assenza di regolamentazione comunale, quella prevista dall'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019. Ovviamente, anche la scansione temporale indicata andrà armonizzata

effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o dal concessionario*), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore⁶

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune (*o il concessionario*) relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può

⁶ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 96, legge n. 199 del 2025. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 98 della legge n. 199 del 2025. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo⁷, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁸.

⁷ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

⁸ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026⁹.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore¹⁰ entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Bagaladi (o Eventuale Concessionario/affidatario), per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria¹¹ in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti¹².

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro¹³ il 31/12/2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o concessionario/affidatario) e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani¹⁴.

⁹ Ivi inclusi, quindi, i ricorsi notificati il 1° gennaio 2026. Ovviamente l'ente potrà individuare una diversa data, antecedente alla data di approvazione del regolamento sulla definizione delle liti pendenti.

¹⁰ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *"in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti"*. **Pertanto, il Comune può risultare "parte" anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader.** Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

¹² In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss. uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

¹³ Occorre fissare un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento, ovvero dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

¹⁴ O altre possibilità rese possibili dall'utilizzo di tecnologie digitali, come applicazioni accessibili dal sito internet istituzionale dell'ente, che comunque offrano garanzie di tema di tutela della privacy-

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate¹⁵ entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito¹⁶ delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1¹⁷.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione¹⁸.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi¹⁹;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

¹⁵ L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, "**depositate**" alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia.

¹⁶ Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

¹⁷ Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

¹⁸ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 191, legge n. 197/2022.

¹⁹ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 28/02/2027;

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno²⁰. La prima rata deve essere versata entro il 31/03/2027²¹. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31/03/2027. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda²².

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

²⁰ O altre scadenze individuate dall'ente.

²¹ Il Comune non è vincolato ad una particolare rateizzazione, che può avere quindi scadenze diverse da quelle proposte; l'ente può comunque rinviare alla rateizzazione disciplinata nei propri regolamenti specifici o in alternativa far riferimento al piano di rateazione previsto nell'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019.

²² Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione²³.

Articolo 7 – Sospensione del processo²⁴

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti ²⁵, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione²⁶.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata²⁷.

²³ Il diniego alla definizione agevolata è espressamente contemplato tra gli atti autonomamente impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. Diversamente dalla definizione della lite disciplinata dalla legge n. 197/2022, che prevedeva l'impugnazione dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale era pendente la controversia, in questo caso l'impugnazione può essere proposta solo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo eventualmente la riunione con la causa principale.

²⁴ Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, legge n. 289/2002.

Come evidenziato nella nota di lettura IFEL che accompagna questo schema di regolamento, la normativa non prevede, a differenza della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, la sospensione dei termini per la costituzione in giudizio o per proporre appello. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione, come precisato nell'articolo 5, comma 6. In sostanza: a) il processo si sospende con la sola presentazione della domanda, ma questo non comporta una sospensione dei termini per appellare; b) poiché l'estinzione del giudizio si verifica solo con il pagamento della prima rata, fino a tale pagamento, si potrebbe verificare il passaggio in giudicato della sentenza e questo diventa ostativo alla definizione agevolata.

²⁵ Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.

²⁶ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

²⁷ La presente parte disciplina una definizione agevolata delle controversie che comporta la sola riduzione delle sanzioni, sulla falsa riga dell'analoga previsione contenuta nella legge n. 197/2022, che faceva riferimento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore²⁸ entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi²⁹, in cui è parte il Comune impositore³⁰, possono essere definite, entro il 31/12/2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546³¹.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori³².

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

tanto alla conciliazione agevolata tanto alla definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione. A seguito della possibilità di conciliare anche le controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione alla data del 4 gennaio 2024, prevista dall'art. 4, comma 2-bis, del d.lgs. n. 220/2023, è venuta meno la distinzione tra conciliazione ed accordo transattivo.

²⁸ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *"in caso di vizi della notificazione eccipiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti"*. Pertanto, il Comune può risultare "parte" anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader. Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

²⁹ Questa parte del regolamento, a differenza della definizione delle liti pendenti, ove si fa riferimento a tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, contempla solo gli atti impositivi, escludendo quindi le controversie relative alle cartelle di pagamento o alle ingiunzioni di pagamento, le quali avendo come presupposto un atto di accertamento definitivo, difficilmente possono essere oggetto di accordo conciliativo, che presuppone pur sempre della materia concordabile, oltre alla considerazione che tali atti non sono soggetti ad ulteriori sanzioni, salvo l'ipotesi di applicazione della sanzione di cui all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973.

³⁰ O il suo concessionario o società in house.

³¹ Il riferimento alla conciliazione fuori udienza ordinariamente disciplinata dall'art. 48, d.lgs. 546/1992, permette anche una conciliazione giudiziale parziale della controversia. In tale senso, si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2027 il riferimento all'art. 48, d.lgs. n. 546/1992 va sostituito con l'art. 99, d.lgs. n. 175/2024.

³² Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 1, comma 207, legge 197/2022. Si ricorda che l'art. 48-ter, d.lgs. 546/1992 prevede che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Ovviamente, il Comune può prevedere liberamente un diverso ammontare di riduzione delle sanzioni.

In alternativa è possibile anche graduare la riduzione delle sanzioni a seconda del grado di giudizio in cui si trova la controversia. Ad esempio, sarebbe possibile prevedere che la sanzione prevista dall'art. 48-ter, d.lgs. n. 546/1992 è ulteriormente ridotta ad un ottavo di quella ivi prevista per i vari gradi di giudizio.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione³³.

³³ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU³⁴
- c) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi al Servizio Idrico Integrato³⁵

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato dalla data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi³⁶ nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

³⁴ Ovviamente è possibile prevede forme di definizione agevolata anche per l'IMU, il CUP e le altre entrate patrimoniali, cumulativamente o singolarmente. Per l'IMU si pone il problema della possibilità del Comune di prevedere forme di definizione agevolata per la quota di competenza statale, che comunque sarebbe acquisita direttamente dallo Stato, in quanto questo tipo di definizione presuppone un adempimento spontaneo, al pari di un ravvedimento operoso.

³⁵ Ovviamente è possibile prevede forme di definizione agevolata anche per l'IMU, il CUP e le altre entrate patrimoniali, cumulativamente o singolarmente. Per l'IMU si pone il problema della possibilità del Comune di prevedere forme di definizione agevolata per la quota di competenza statale, che comunque sarebbe acquisita direttamente dallo Stato, in quanto questo tipo di definizione presuppone un adempimento spontaneo, al pari di un ravvedimento operoso.

³⁶ È possibile prevedere anche il solo pagamento degli interessi legali, come è pure possibile prevedere l'applicazione di sanzioni minime, sempre considerando che la definizione deve essere più "conveniente" per il debitore rispetto a quanto dovuto con il ravvedimento operoso.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata³⁷

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, (o al concessionario), la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 16/12/2026³⁸ apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (o concessionario) mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 31/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/12/2026;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili³⁹, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità⁴⁰ oggetto di definizione, con scadenza al 31/12/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il 10 di ogni mese;⁴¹

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore⁴².

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**⁴³.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

³⁷ Il Comune potrebbe prevedere anche una data fissa per il versamento dell'IMU, la cui quantificazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, mentre per la TARI ed il CUP l'importo da versare deve essere necessariamente determinato dall'ente.

³⁸ Il termine deve scadere in data successiva al sessantesimo giorno di pubblicazione del regolamento sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

³⁹ La rateizzazione può essere calibrata anche rispetto al numero di annualità oggetto di definizione agevolata.

⁴⁰ La necessità di prevedere entro il primo anno il pagamento dell'annualità più vecchia è motivata dal fatto che in caso di successivo mancato pagamento delle rate, la mancata definizione non riapre i termini decadenziali di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006.

⁴¹ La rateazione deve essere distinta per ognuna delle entrate oggetto di definizione agevolata.

⁴² Opzionale.

⁴³ In alternativa, il tasso di interesse moratorio regolamentato dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 802, legge n. 160/2019.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali⁴⁴.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁴⁵.

⁴⁴ Con riferimento alle entrate patrimoniali.

⁴⁵ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.